



Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

ORIGINALE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA.**

Seduta dell'anno duemilaventidue giorno venticinque mese di febbraio alle ore 20.30 nella sede municipale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i signori:

| | | | |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| 1 PATELLI MONICA | Presente | | |
| 2 NICELLI ELISA | Presente | 8 PARMA STEFANO | Presente |
| 3 BERGONZI IVAN | Assente | 9 BENSI MARGHERITA | Presente |
| 4 BURZI MARCO | Presente | 10 MAZZOCCHI PIETRO | Presente |
| 5 CARELLA SERENA | Presente | 11 SOGNI NICOLA | Presente |
| 6 ZILIANI MAURIZIO | Presente | 12 MONTELEONE GIULIA | Presente |
| PIETRO | | | |
| 7 SCHIAVI ELISA | Presente | 13 GUASCONI GUIDO | Presente |

Presenti 12

Assenti 1

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale è presente l'Assessore esterno Maurizio Molinelli e l'Assessore Fabrizio Franzini.

Assiste il Segretario Generale - CASSI DOTT.SSA LAURA- il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora PATELLI MONICA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Assessore al bilancio Fabrizio Franzini che illustra l'argomento:

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- la Legge n.296 del 27 dicembre 2006 apporta modifiche all'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 in tema di addizionale comunale all'Irpef, stabilendo che i Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e s.m.e i.:
 - a) disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef;
 - b) stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- l'art. 151 del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che *“gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”*;
- l'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 1998, dispone che *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel*

predetto sito informatico". L'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n.23 del 2011 stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

Considerato che l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha rimodulato gli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e ridotto le aliquote da 5 a 4, così come di seguito indicato:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota IRPEF |
|-----------------------------------|----------------|
| Fino a € 15.000 | 23% |
| oltre € 15.000 e fino ad € 28.000 | 25% |
| oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 | 35% |
| Oltre 50.000 | 43% |

Dato atto che questo Ente con Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29.12.2021 ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef e con Deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 29.12.2021 ha determinato le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022;

Costatato che l'art. 1, comma 7 della succitata L. 234/2021 prevede espressamente che *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista sul reddito delle persone fisiche”*;

Ritenuto pertanto di adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef alla nuova articolazione prevista dalla normativa nazionale e conseguentemente di determinare per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale all'IRPEF |
|-----------------------------------|---|
| Fino a € 15.000 | 0,74% |
| oltre € 15.000 e fino ad € 28.000 | 0,75% |
| oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 | 0,76% |
| Oltre € 50.000 | 0,80% |

senza prevedere alcuna soglia di esenzione;

Si rende pertanto necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che si allega sotto la lettera A);

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 21/02/2022 di modifica del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 21/02/2022 di determinazione delle Aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto ai sensi, dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del T.U.E.L (D.Lgs.. 267/2000);

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs 267/200 e s.m.i.;

Aperta la discussione interviene il Consigliere Guido Guasconi che afferma di rimanere dell'idea che una sola aliquota sarebbe stata meglio, gli utenti per scaglioni si compensano. L'entrata è pari a € 4.000,00;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1. di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d. Lgs. n. 360/1998, le modifiche al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29.12.2021, che si allega sotto la lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 4. Di dichiarare** il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato "A"

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

(Provincia di PIACENZA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29.12.2021

Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 25.02.2022

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sostituito dell'art. 1, comma 142, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificano dell'art.1 c.11 del D.L.138 del 13/08/2011 convertito in Legg n.148 del 14/09/2011 e dell'art.13 c.16 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito in Legge n.214 del 22/12/2011, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F).

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'Irpef è il Comune di Borgonovo Val Tidone, che l'applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'Irpef sono tutti i Contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Borgonovo Val Tidone secondo le disposizioni del presente regolamento e delle normative vigenti.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n.148, **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2022, con l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabilite come segue:**

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale all'IRPEF |
|-----------------------------------|---|
| Fino a € 15.000 | 0,74% |
| oltre € 15.000 e fino ad € 28.000 | 0,75% |
| oltre € 28.001 e fino ad € 50.000 | 0,76% |
| Oltre € 50.000 | 0,80% |

Articolo 5

ESENZIONI

1. Non sono previste particolari esenzioni.

Articolo 6

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 , del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche e integrazioni .

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Articolo 8

RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
PATELLI MONICA

Il Segretario Generale
CASSI DOTT.SSA LAURA

Firmato da:
Monica Patelli
Codice fiscale: TINIT-PTLMNC79M66C2611
Valido da: 13-10-2021 07:40:43 a: 13-10-2024 07:40:43
Certificato emesso da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-03-2022 12:28:31
Approvo il documento

Firmato da:
LAURA CASSI
Codice fiscale: CSSLRA59C62C535X
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 24-11-2020 14:11:05 a: 28-11-2023 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-03-2022 14:25:44
Approvo il documento

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

(Provincia di PIACENZA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29.12.2021

Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. del 24.02.2022

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sostituito dell'art. 1, comma 142, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificano dell'art.1 c.11 del D.L.138 del 13/08/2011 convertito in Legg n.148 del 14/09/2011 e dell'art.13 c.16 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito in Legge n.214 del 22/12/2011, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F).

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'Irpef è il Comune di Borgonovo Val Tidone, che l'applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'Irpef sono tutti i Contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Borgonovo Val Tidone secondo le disposizioni del presente regolamento e delle normative vigenti.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n.148, **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2022, con l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabilite come segue:**

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale all'IRPEF |
|----------------------------------|---|
| Fino a € 15.000 | 0,74% |
| Da € 15.001 e fino ad € 28.000 | 0,75% |
| Da € 28.001 e fino ad € 50.000 | 0,76% |
| Oltre € 50.000 | 0,80% |

Articolo 5

ESENZIONI

1. Non sono previste particolari esenzioni.

Articolo 6

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 , del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche e integrazioni .

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Articolo 8

RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.



Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

Allegato alla proposta di Deliberazione numero 29 del 21.02.2022

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF -
MODIFICA.**

PARERE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
In ordine alla Regolarità Tecnica
(Art. 49, comma 1, Decreto L.vo n. 267 del 18.08.2000)

FAVOREVOLE

Sede Municipale lì, 21.02.2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PALLAVERA IVANA

Firmato da:
IVANA PALLAVERA
Codice fiscale: PLLVNI65R65F205H
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 12-10-2021 11:08:25 a: 30-10-2024 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-02-2022 13:18:02
Motivo: Approvo il documento



Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

Allegato alla proposta di Deliberazione numero 29 del 21.02.2022

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF -
MODIFICA.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla Regolarità Contabile

(Art. 49, comma 1, Decreto L.vo n. 267 del 18.08.2000)

FAVOREVOLE

Sede Municipale lì, 21.02.2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Rag. Ivana Pallavera

Firmato da:

IVANA PALLAVERA

Codice fiscale: PLLVNI65R65F205H

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 12-10-2021 11:08:25 a: 30-10-2024 23:59:59

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 21-02-2022 13:24:44

Motivo: Approvo il documento

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC)
Revisore dei Conti

Verbale n. 4 del 23 Febbraio 2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA.

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta n.29 del 21.02.2022 di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto *"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA.*

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- la Legge n.296 del 27 dicembre 2006 apporta modifiche all'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 in tema di addizionale comunale all'Irpef, stabilendo che i Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e s.m.e i.:
 - a) disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef;
 - b) stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- l'art. 151 del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che *"gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";*

Dato atto che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29.12.2021 approvava il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef;
- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 29.12.2021 determinava le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha rimodulato gli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e ridotto le aliquote da 5 a 4, così come di seguito indicato:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota IRPEF |
|---|-----------------------|
| Fino a € 15.000 | 23% |
| oltre € 15.000 e fino ad € 28.000 | 25% |
| oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 | 35% |
| Oltre 50.000 | 43% |

Ritenuto:

- Pertanto che l'Ente intende adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef alla nuova articolazione prevista dalla normativa nazionale e conseguentemente di determinare per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale all'IRPEF |
|---|--|
| Fino a € 15.000 | 0,74% |
| oltre € 15.000 e fino ad € 28.000 | 0,75% |
| oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 | 0,76% |
| Oltre € 50.000 | 0,80% |

senza prevedere alcuna soglia di esenzione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

ESPRIME**Parere favorevole:**

- sulla proposta di deliberazione n.29 del 21.02.2022 di Consiglio Comunale avente ad oggetto " regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef. Modifica"

Reggio Emilia, 23 febbraio 2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Antonietta Gargano
Firmato digitalmente